



*Ministero dei beni e delle attività  
culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
SERVIZIO I  
COLLEZIONI MUSEALI

MIBACT-DG-MU  
SEG DIR GEN  
0001734 18/02/2016  
Cl. 13.07.01/1

Ai Direttori dei musei dotati di  
autonomia speciale

Ai Direttori dei Poli museali regionali

Circolare n. *9/2016*

LORO SEDI

e, p.c., Al Segretario Generale  
[sg@beniculturali.it](mailto:sg@beniculturali.it)

**Oggetto:** Tutela dei nomi dei domini internet dei musei.

Sono pervenute a questa Direzione generale numerose richieste intorno alle modalità di tutela dei nomi di domini dei siti *web* di taluni musei (normalmente i più frequentati e famosi), spesso utilizzati da parte di soggetti estranei all'Amministrazione e che offrono, per di più, servizi commerciali di varie tipologie così da generare confusione nei consumatori intorno al vero titolare del dominio internet e, dunque, sulla paternità degli stessi servizi commerciali offerti.

È comprensibile che cittadini (anche stranieri) non adeguatamente informati (semplicemente perché estranei all'organizzazione ministeriale), imbattendosi in siti con nomi simili o uguali a quelli dei musei statali o delle opere d'arte più conosciute, non abbiano gli strumenti necessari per distinguere i servizi offerti dal museo o dal concessionario del museo da quelli offerti da terzi soggetti che non presentano alcun collegamento contrattuale o istituzionale con il MiBACT.

Al riguardo, giova ricordare che il nome a dominio è un sistema che, utilizzando lettere al posto dei numeri, aiuta gli utenti di internet a ricordare gli indirizzi *IP* (*Internet Protocol*, ovvero numero identificativo di ciascun computer collegato ad internet) con i quali ci si vuole collegare; la registrazione del nome a dominio associa il nome ad un computer, dal quale può essere creato un sito *web* accessibile agli utenti di internet di tutto il mondo.

La registrazione è effettuata tramite un "*Registrar*" che fa sì che gli utenti collegati ad internet possano trovare quel sito *web* o inviare *e-mail* a quell'indirizzo.

L'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (in acronimo, ICANN), ente privato *not for profit* per il coordinamento tecnico dei sistemi di nomenclatura e di numerazione di internet, è responsabile della gestione e del coordinamento del sistema dei nomi a dominio, sovrintende alla distribuzione di indirizzi IP e nomi a dominio univoci e garantisce che ciascun nome corrisponda all'indirizzo IP corretto; è responsabile anche dell'accreditamento dei *registrar* dei nomi a dominio; tuttavia, esso non è responsabile del controllo dei contenuti di internet e della protezione dei dati e tutela della *privacy*.



*AS*

*3*

Per questa ragione, è opportuno tenere presente quanto segue se si intende proteggere il nome del museo o dell'opera capziosamente utilizzato da terzi.

In primo luogo, bisogna distinguere i nomi a dominio di secondo livello (es. in [www.uffizi.com](http://www.uffizi.com) *uffizi* è il nome di secondo livello) dalle articolazioni interne (es. [www.tripadvisor.it/Attraction ... Gallery-Florence Tuscany.html](http://www.tripadvisor.it/Attraction...Gallery-Florence%20Tuscany.html)); nel primo caso, infatti, si può contestare l'intero nome a dominio chiedendone la riassegnazione o la cancellazione, in presenza delle seguenti tre condizioni:

- a. *somiglianza;*
- b. *assenza di un diritto o di un interesse all'uso del nome;*
- c. *mala fede nella registrazione o nell'uso del nome.*

Per quanto riguarda la prima condizione, la somiglianza appare evidente in casi come [www.uffizi.com](http://www.uffizi.com) <<http://www.uffizi.com>>, in cui si sfrutta il nome della nota Galleria ad altri fini.

Sulla seconda condizione (*assenza di un diritto o di un interesse all'uso del nome*), in via generale l'Istituto statale è pienamente legittimato all'uso del nome (attività istituzionale e culturale, con valorizzazione e fruizione delle opere anche mediante rivendita di biglietti di ingresso, ecc.), mentre la sussistenza di un interesse qualificato di terzi soggetti, a confronto, appare decisamente recessivo.

La terza condizione, ossia la *mala fede*, va valutata caso per caso; sembra comunque indubbio che la notorietà dell'Istituto statale o del bene culturale viene spesso sfruttata al fine di attrarre la clientela da parte di intermediari non qualificati.

In via preventiva, andrà ricercato l'autore della registrazione del nome a dominio "illegittimo", attraverso il sistema WHOIS.

Per i nomi generici (che terminano, ad esempio, in ".com"), si può presentare un "ricorso" alla WIPO (<http://www.wipo.int/amc/en/domains/>) o alla Corte arbitrale CECA - Arbitration Center for Internet Disputes (da qualche anno competente non solo per il .eu ma, appunto, anche per i nomi generici (<http://udrp.adr.eu/>)).

Per i nomi nazionali (che terminano con ".it") è invece necessario rivolgersi all'Autorità italiana di registrazione, in quanto la stessa non ha aderito alla procedura ICANN. Le procedure esperibili sono due: di arbitrato o di riassegnazione (<http://www.nic.it/registra-tuo-it/aspetti-legali>).

Peraltro, i principî applicati sono molto simili ed in entrambi i casi, il rimedio è celere (nel caso della WIPO, ad esempio, la decisione è resa entro il termine di sessanta giorni) e poco costoso rispetto a una causa civile (per la WIPO e la Corte arbitrale ceca, circa 1.500 dollari). Ha il vantaggio di poter dettare una riassegnazione del nome al legittimo titolare (mediante un ordine al conservatore del registro, o registrar).

Nel secondo caso, invece, quando vengono in rilievo le articolazioni interne ad un nome "incontestabile" (es. [www.tripadvisor.it/Attraction ... Gallery-Florence Tuscany.html](http://www.tripadvisor.it/Attraction...Gallery-Florence%20Tuscany.html)), non si può chiedere la riassegnazione o la cancellazione del nome a dominio di secondo livello poiché

*ADZan*



*2*

l'attività principale è chiaramente un servizio distinto; la richiesta dovrebbe essere, quindi, ristretta alle sezioni interne, e non all'intera attività svolta dal dominio.

Nondimeno, è possibile fare una richiesta al titolare del nome (nell'esempio di cui sopra, al titolare del dominio *TripAdvisor*, affinché elimini quella specifica sezione), oppure con segnalazione alla Polizia postale o alla Guardia di Finanza.

In via generale, comunque, sia nel primo che nel secondo caso si può intraprendere la strada del ricorso al giudice ordinario, dove le sezioni specializzate in proprietà intellettuale forniscono una risposta celere (anche se le controversie riguardano, principalmente, la protezione di contenuti; non mancano decisioni sui nomi a dominio).

Anche se l'adozione delle azioni a tutela rientra precipuamente nei compiti di ciascun dirigente, si prega comunque di tenere informata la scrivente intorno alle ipotesi di abuso del nome del dominio e delle azioni eventualmente intraprese a tutela.

Adriano  
TARAYCO

Il Direttore generale  
(Arch. Ugo Soragni)

